

Prot. 59/23

Cagliari, 5 dicembre 2023

All'Assessore degli AA.GG., personale e riforma  
della Regione

Al Segretario Generale

Al Direttore Generale del Personale

**Oggetto:** Incarichi dirigenziali a dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato.  
Segnalazione di illegittimità

La scrivente O.S. in ordine alla problematica di cui all'oggetto segnala quanto segue:

Con i Decreti nn. 69 e 68 dello scorso 10 novembre a firma dell'Assessore degli AA.GG., personale e riforma della Regione sono state conferite le funzioni di Direttore di Servizio (presso la DG dei LLPP e presso la DG dell'Agricoltura) a due dirigenti a tempo indeterminato del Sistema Regione - segnatamente dell'Agenzia Forestas – per la durata di un quinquennio *“fermo restando che la riassegnazione del Dirigente dall'Agenzia FORESTAS presso l'Amministrazione regionale, ed il predetto conferimento di funzioni, termineranno comunque alla data di richiamo presso l'Agenzia di provenienza o laddove si rendesse necessaria la copertura del Servizio Genio Civile di Sassari in esito al positivo espletamento della procedura concorsuale e all'inquadramento dei vincitori del concorso per quaranta dirigenti attualmente in corso di svolgimento”*.

Riteniamo che i suddetti incarichi nella forma in cui sono stati adottati violino la procedura di conferimento e la normativa di riferimento.

Infatti come indicato negli stessi decreti la procedura si riferisce ad avvisi relativi all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento delle funzioni dei due Servizi in questione. Il richiamo alla riassegnazione di cui al comma 3 dell'art. 21 della L.R. 10/21 - peraltro procedura non dissimile da quanto già previsto al comma 8 dell'art. 28 della L.R. 31/98 – è del tutto erroneo in quanto si riferisce a iter, certamente legittimi, ma che per la loro applicazione necessitano di

adeguati criteri – allo stato non adottati – anche per non trasformarsi in strumenti di indebita pressione nei confronti della dirigenza.

In ogni caso la fattispecie della riassegnazione non trova collocazione nei conferimenti di incarichi in questione né nelle altre procedure caratterizzate da avvisi e relative manifestazioni di interesse e, pertanto, il relativo riferimento deve essere espunto dai decreti in questione sia nelle premesse che nel dispositivo.

Segnaliamo inoltre che la condizione relativa al termine temporale del conferimento di funzioni viola la norma di cui al comma 7 dell'art. 28 (*"L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale...."*).

Il provvedimento di attribuzione delle funzioni a dirigenti di ruolo può essere revocato nelle forme stabilite dal comma 8 dell'art. 28 della L.R. 31/98 e con le procedure del comma 4 dello stesso articolo e non già a seguito di *"richiamo presso l'Agenzia di provenienza..."* e men che meno *"...laddove si rendesse necessaria la copertura del Servizio ..... in esito al positivo espletamento della procedura concorsuale e all'inquadramento dei vincitori del concorso per quaranta dirigenti attualmente in corso di svolgimento."*

Pertanto, per le ragioni sopra espresse si chiede l'immediata rettifica dei provvedimenti in questione per riportare nell'alveo della legittimità i procedimenti in questione.

Si ricorda che con nota 40/23 del 2 agosto scorso lo SDIRS a proposito delle procedure di copertura delle strutture dirigenziali a tempo determinato (artt. 28 e 29 della L.R. 31/98), aveva evidenziato che *"con l'avvio della procedura concorsuale riguardante la copertura di 40 posti da dirigente nel Sistema Regione, non si possono legittimamente bandire incarichi la cui durata possa andare oltre la, presumibile, conclusione di detta procedura concorsuale e, pertanto, chiediamo che nei provvedimenti di nomina degli incarichi ex artt. 28 e 29 siano previste apposite, vincolanti, clausole di salvaguardia."*

Al riguardo evidenziamo che con i decreti 70 e 71 a firma dell'Assessore degli AA.GG., personale e riforma della Regione sono state conferite le funzioni di Direttore di Servizio attraverso la fattispecie del comando rispettivamente ad un Dirigente di ruolo di altra P.A. (Servizio presso la DG dei Trasporti) e tramite contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs 165/2001, a seguito della procedura di cui al comma 4bis dell'art. 29 della L.R. 31/98 in cui è risultata vincitrice una funzionaria del Sistema Regione (Servizio presso la DG del personale).

Mentre nel decreto n. 70 del 29 novembre di conferimento dell'incarico a dirigente di ruolo di altra P.A. (così come già avvenuto in precedenza nei decreti nn. 52 del 29 agosto e 54 del 15 settembre l'incarico è conferito *"salvo la possibilità di risoluzione anticipata del comando a seguito della copertura del predetto Servizio in esito al positivo espletamento della procedura concorsuale e all'inquadramento dei vincitori del concorso per l'assunzione di quaranta dirigenti."* nel decreto n. 71 del 30 novembre le funzioni sono conferite per tre anni senza alcun riferimento alla procedura

Ebbene ci chiediamo quale sia la motivazione di tale differente condotta trattandosi di incarichi dirigenziali comunque a tempo determinato.

Purtroppo i casi esposti denotano una costante condotta lesiva dei diritti e della dignità non solo dei dirigenti di ruolo del Sistema Regione ma più in generale dei dirigenti di ruolo della P.A. che tende a forme di "precarizzazione" degli incarichi, inaccettabili perché minano alla base i principi di autonomia, imparzialità e trasparenza della dirigenza della pubblica amministrazione senza essere collegate a comportamenti specifici del dirigente e a procedure di opportuna garanzia non solo per il singolo dirigente ma per la collettività al servizio della quale si opera.

Poiché siamo sicuri che la mancata clausola di salvaguardia con riferimento al concorso per dirigenti nel decreto n. 71 non è sicuramente da attribuire ad una condotta di favore nei confronti di una struttura interna all'Assessorato degli AA.GG. - ma solo ad un errore materiale - chiediamo l'immediata rettifica dello stesso.

Infine, per rendere effettivamente proficua la procedura di "sovrintesa" sulle nomine, che la L.R. 10/21 ascrive al Segretario generale, si chiede che venga assicurata l'opportuna omogeneità nelle procedure con la finalità di evitare irregolarità e incongruenze.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
(Dott.ssa Cristina Malavasi)